

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERA COMMISSARIALE

N° **23** del 25 Gennaio 2011

OGGETTO: Snellimento procedure.

IL COMMISSARIO

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

VISTA la L.R. n. 18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n° 7 del 5 febbraio 2010, con la quale sono state dettate nuove norme volte al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, secondo gli obiettivi indicati nell'art. 19, comma 5, della L.R. n° 13/2007 nonché negli articoli 17 e 18 della L.R. n° 28/2007 e nella L.R. n° 1/2009;

VISTO che, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n° 18/2010, gli organi dei Consorzi sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO, altresì, che in sede di prima applicazione, secondo quanto disposto dall'art. 38 della L.R. n° 18/2010, gli organi saranno nominati solo dopo gli adempimenti relativi all'individuazione della titolarità delle infrastrutture e degli impianti, di cui all'art. 27 e alla ripermetrazione delle aree industriali, di cui all'art. 28 della citata legge;

VISTO il comma 1 dell'Art. 37 della Legge Regionale n. 18 del 5 febbraio 2010 che prevede *"Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 38, comma 1, fino all'insediamento degli organi di cui agli articoli 15 e 16, i poteri del consiglio di amministrazione e quelli del presidente sono esercitati, in ciascun Consorzio, da un commissario nominato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale"*;

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza adottato dall'Assemblea Generale dei Soci con delibera n. 3 del 10 gennaio 2000, ed approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 1328 dell'8 febbraio 2000;

CONSIDERATO che al L.R. n° 18/2010 al comma 3, dell'art. 38 prevede che sino all'approvazione dei nuovi statuti e regolamenti si applicano lo statuto ed i regolamenti approvati ai sensi della L.R. n° 41/98;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 17 maggio 2010, n. 771, con la quale è stato individuato il Sig. Donato Paolo SALVATORE quale Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n° 135 del 24/05/2010, con il quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 37 della L.R. n° 18/2010 Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza il Sig. Donato Paolo SALVATORE;

VISTA la delibera commissariale n. 1 del 27 maggio 2010 avente ad oggetto "*Insedimento commissario nominato ai sensi della L.R. n° 18/2010*";

PREMESSO che il Consorzio ha competenza sulle aree industriali della Provincia di Potenza e precisamente sui nuclei industriali di Potenza, Tito, Baragiano, Balvano, Isca Pantanelle, Alta Val d'Agri (Viggiano), Senise, Valle di Vitalba e San Nicola di Melfi;

CHE, in particolare, spetta al Consorzio la verifica della compatibilità delle iniziative industriali e produttive proposte nonché quella del rispetto degli standard urbanistici di cui alle Norme Tecniche Attuative dei Piani Regolatori Generali disciplinanti le attività nelle singole aree;

CHE, in applicazione del vigente regolamento consortile, delle Norme Tecniche Attuative dei PRG e per prassi consolidata, al Consorzio è altresì richiesto di rilasciare nulla - osta preliminare per lavori e/o interventi, anche di modesta entità, da realizzarsi su immobili esistenti nelle aree industriali, da inoltrare ai comuni competenti per territorio ai fini del conseguimento delle necessarie autorizzazioni;

CHE già il testo Unico dell'Edilizia approvato con D.P.R. n. 380/2001, introducendo la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), perseguiva il fine di snellire le procedure autorizzative per tutti quegli interventi, anche di manutenzione straordinaria, che non comportano nuova edificazione nonché per interventi di demolizione e ricostruzione con riproposizione delle sagome esistenti;

CHE con la Legge 30 luglio 2010 n. 122, al fine di velocizzare ulteriormente l'iter autorizzativi degli interventi edilizi, la suindicata D.I.A. è stata sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) che consente di dare immediato avvio ai lavori riconoscendo alla Amministrazione la possibilità di verifica e/o intervento entro 30 gg. dalla data della segnalazione;

CHE l'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 prevede altresì interventi edilizi riconducibili ad attività di edilizia libera assoggettati a semplice comunicazione al comune competente;

CONSIDERATO opportuno, in adesione al consolidato indirizzo della normativa nazionale, rivedere le procedure autorizzative e le prassi consortili, per contribuire allo snellimento procedurale e burocratico e agevolare i soggetti operanti nelle aree consortili;

CHE l'istruttoria di pratiche aventi ad oggetto modifiche marginali ai progetti iniziali o interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ricadenti, oggi, in regime di attività edilizia libera o assoggettata a S.C.I.A., comporta un improduttivo appesantimento dell'iter burocratico interno al Consorzio, non in linea con le direttive di snellimento emanate dal governo centrale né con le esigenze più volte rappresentate tanto dai soggetti imprenditoriali quanto dalle stesse amministrazioni comunali;

CONSIDERATO altresì che le somme oggi richieste alle ditte istanti per oneri di istruttoria delle pratiche relative a modifiche marginali ai progetti iniziali o ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, nel loro complesso, incidono poco

significativamente sul bilancio consortile, mentre è evidente il vantaggio, in termini di snellimento procedurale nonché di efficacia e percepibilità delle azioni di sostegno alle attività imprenditoriali, conseguibile non assoggettando a preventiva autorizzazione gli interventi riconducibili ad attività edilizia libera – art. 6 D.P.R. 380/2001 – nonché quelli oggi assoggettati alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) di cui alla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

VISTA la Legge Regionale 5 febbraio 2010 n. 18 recante “Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale”;

RITENUTO utile e rispondente ai principi assunti a base della nuova normativa regionale adottare, nelle more della predisposizione ed approvazione dei nuovi regolamenti consortili di cui all’art. 21 della L.R. 18/2010, ogni possibile atto finalizzato a conseguire lo snellimento dell’iter procedurale connesso all’esercizio di attività imprenditoriali nelle aree industriali consortili;

RITENUTO, pertanto, che possano essere esonerati dal richiedere il nulla-osta del Consorzio quanti debbano realizzare interventi riconducibili ad attività edilizia libera – art. 6 D.P.R. 380/2001 – nonché interventi edilizi oggi assoggettati alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) di cui alla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

RITENUTO altresì di dover confermare la necessità di acquisizione del nulla - osta consortile per la realizzazione di interventi edilizi nei casi per i quali è richiesto il rilascio del Permesso di Costruire, tra cui nuova edificazione e/o aumento volumetrico;

RITENUTO, infine, di dover esplicitamente confermare l’obbligo per le ditte interessate di acquisire il nulla - osta del Consorzio all’insediamento di nuove attività nelle aree industriali di competenza consortile;

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili, visti i pareri favorevoli espressi in calce dai competenti Dirigenti consortili nonché quello espresso dal Direttore Generale F.F. ai sensi dell’art. 24 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n. 135 del 24 maggio 2010;

D E L I B E R A

1. di ritenere utile e rispondente ai principi assunti a base della nuova normativa regionale l’adozione, nelle more della predisposizione ed approvazione dei nuovi regolamenti consortili di cui all’art. 21 della L.R. 18/2010, di ogni possibile atto finalizzato a conseguire lo snellimento dell’iter procedurale connesso all’esercizio di attività imprenditoriali nelle aree industriali consortili;

2. di esonerare, a far data dal 1° febbraio c.a., dal richiedere il nulla - osta del Consorzio quanti debbano realizzare nelle aree industriali di competenza consortile interventi riconducibili ad attività edilizia libera – art. 6 D.P.R. 380/2001 – nonché interventi edilizi oggi assoggettati alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) di cui alla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

3. di confermare la necessità di acquisizione del nulla - osta consortile per la realizzazione nelle aree di competenza consortile di interventi edilizi per i quali è richiesto il rilascio del Permesso di Costruire, tra cui nuova edificazione e/o aumento volumetrico;

4. di ribadire l'obbligo per le ditte interessate di acquisire il nulla - osta del Consorzio all'insediamento di nuove attività nelle aree industriali di competenza consortile;

5. di invitare i Comuni nel cui territorio ricadono le aree industriali di competenza consortile a trasmettere al Consorzio , sia pure per conoscenza, copia delle domande o comunicazioni relative alla realizzazione in dette aree di interventi edilizi riconducibili ad attività edilizia libera - art. 6 D.P.R. n. 380/2001 – nonché soggetti alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) di cui alla Legge 30 Luglio 2010 n. 122;

6. di dare mandato al Direttore Generale F.F. di notificare il presente deliberato a tutti i Comuni interessati e alle aziende insediate nella aa.ii.;

7. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Firmato
IL COMMISSARIO
Donato Paolo SALVATORE

Parere del Dirigente Tecnico:

In adesione al consolidato indirizzo della normativa nazionale e regionale, nelle more della predisposizione ed approvazione dei nuovi regolamenti consortili di cui all'art. 21 della L.R. n° 18/2010, al fine di perseguire l'obiettivo di contribuire allo snellimento dell'iter procedurale connesso all'esercizio di attività imprenditoriali nelle aree industriali consortili, sentito il responsabile di settore, si propone di esonerare dal richiedere il nulla - osta del Consorzio quanti debbano realizzare nelle aree industriali di competenza consortile interventi riconducibili ad attività edilizia libera – art. 6 D.P.R. 380/2001 – nonché interventi edilizi oggi assoggettati alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) di cui alla Legge 30 luglio 2010 n. 122.

Firmato
IL DIRIGENTE TECNICO
Ing. Guido BONIFACIO

Tito lì, 20/01/2011

Visto del Direttore Generale F.F.:

Si attesta la legittimità dell'atto.

Firmato
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Geom. Alfredo ROCCO

Tito lì, 25/01/2011